



Istituto Comprensivo di Borgonuovo

Via Giovanni XXIII, 11 – 40037 Borgonuovo – Sasso Marconi (BO)

Tel. +39 051 845263 – Fax +39 051 846411

E-mail boic83500n@istruzione.it – PEC boic83500n@pec.istruzione.it

Cod. Miur BOIC83500N – Cod. Fisc. 91201310371

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il protocollo vuole essere uno strumento per facilitare l'inclusione scolastica degli alunni non italofoni al fine di rispondere ai loro bisogni formativi, stabilendo le azioni necessarie per l'attuazione degli adempimenti amministrativi, l'organizzazione e la cura degli aspetti didattici e relazionali. Esso tiene conto della normativa di riferimento e in particolare delle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 2014), della nota MIUR 381 del 4 Marzo 2021 "Accoglienza scolastica degli studenti ucraini in esilio" e della nota MIUR n.781 del 14 Aprile 2022 "Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative" (sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all'emergenza Ucraina (<https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina>), entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative).

Finalità del protocollo

- Definire pratiche condivise per l'accoglienza degli alunni stranieri.
- Facilitare l'ingresso degli alunni stranieri nella scuola.
- Favorire un clima di accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
- Costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno.
- Promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per trattare i temi dell'integrazione e della società multietnica.
- Sviluppare l'educazione interculturale dentro e fuori la scuola.

Fasi del protocollo

- Iscrizione
- Assegnazione alla classe
- Accoglienza
- Definizione progetto educativo
- Predisposizione del PDP
- Valutazione

Adempimenti della segreteria

- iscrivere i minori
- raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);
- acquisire la documentazione sanitaria necessaria (se non presente, non pregiudica l'iscrizione);
- acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.

Gli alunni stranieri soggetti all'obbligo scolastico, anche se non in possesso di regolare permesso di soggiorno, vengono iscritti, in qualsiasi periodo dell'anno, alla classe corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- del corso di studi effettivamente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

DPR 394/99 Art.45

Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

Nel caso in cui risulti opportuno, in casi circostanziati - data la documentazione acquisita - il Dirigente Scolastico prevede la permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia oltre i 6 anni. Qualora lo si ritenesse necessario, inoltre, è possibile inserire il minore in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica (*Circolare MIUR prot. n.547 del 21/02/2014*).

Il Dirigente Scolastico raccoglie tutte le informazioni e dopo un confronto con i referenti del plesso interessato all'inserimento, stabilisce la classe più adeguata all'accoglienza dell'alunno/a.

Si terrà conto dei seguenti criteri:

- numero di alunni totale già presente nella classe;
- presenza nella classe di altri alunni stranieri;
- criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, Bes, dispersione ecc.);
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di classi/sezioni con predominanza di alunni stranieri o provenienti tutti dallo stesso paese.

Accoglienza

E' consigliato un primo colloquio conoscitivo tra la famiglia e gli insegnanti della classe in cui è inserito l'alunno (vedi allegato 1).

Il mediatore culturale (quando presente)

- facilita la comunicazione tra scuola, ragazzi neoarrivati, le loro famiglie e le altre istituzioni;
- non sostituisce funzioni, ma facilita la comunicazione tra i soggetti principali, favorendo le relazioni e il dialogo;
- offre consulenza ai ragazzi neoarrivati e alle loro famiglie per aiutarli a muoversi autonomamente nella nuova realtà sociale;
- promuove attività per valorizzare le differenze e favorire lo scambio culturale.

Definizione progetto educativo e predisposizione del PDP

Nelle prime fasi dell'inserimento dell'alunno i docenti di classe rilevano i bisogni formativi, costruiscono un percorso personalizzato e predispongono il PDP.

Qualora tra l'arrivo a scuola del minore e la chiusura dell'anno scolastico non vi sia sufficiente tempo per l'osservazione e la stesura del documento, la scuola attuerà comunque delle misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell'anno scolastico successivo.

La scuola attiverà laboratori di italiano L2.

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: "Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

Il Collegio dei docenti delega il Team docenti/Consiglio di classe interessato a individuare possibili forme di adattamento dei programmi di insegnamento, quali, per esempio:

- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.

Valutazione

Circolare ministeriale n 24 del 2006

Il Team docenti/Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, gli interventi, le modalità e le strategie didattico - educative per l'alunno non italofono:

- Nel caso di **alunni non italofoeni di recente immigrazione** che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il team docenti/consiglio di classe opera affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l'uso della lingua italiana come nel caso di: Scienze motorie, Matematica, Lingue straniere, Arte e immagine.

- Nel caso di **alunni non italofoeni con una buona conoscenza di una lingua straniera** facente parte del piano di studi dell'istituto, la si potrà utilizzare nel corso del primo quadrimestre come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.
- Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Team docenti/Consiglio di Classe valuterà gli alunni in base alle competenze iniziali registrate nel PDP.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul conseguimento degli obiettivi (es: alunno da poco arrivato in Italia), il Team docenti/Consiglio di classe può decidere di non valutare l'alunno nel primo quadrimestre, riportando sul documento "In corso di prima alfabetizzazione", oppure si potrà mettere la seguente dicitura: "La valutazione si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare facilitato e semplificato, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, nel primo quadrimestre potranno non essere valutate.

La valutazione di fine quadrimestre invece sarà obbligatoria.

Per la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoeni, avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano d'intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

L'alunno non italofono verrà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.

Validità dell'anno scolastico

Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo grado. Considerato che gli studenti esuli, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera a decorrere dal momento dell'iscrizione dello studente nella scuola italiana di accoglienza.

Gli esami (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - 2014*)

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano

didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.